Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 aprile 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 868.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 45 dello statuto dell'Università di Siena, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

storia della lingua greca;
storia della lingua latina;
lingue dell'Italia preromana;
sociologia della letteratura;
linguistica generale.

Art. 2.

All'art. 47, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia, sono aggiunti i seguenti:

antropologia culturale;
storia contemporanea;
sociologia dell'educazione;
storia delle tradizioni popolari;
storia della critica d'arte;
storia della filosofia moderna.

Art. 3.

All'art. 49, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in storia, indirizzo antico, è aggiunto quello di « archeologia tardo antica ».

Art. 4.

All'art. 91, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, sono aggiunti i seguenti:

pedologia;
protezione della natura ed assetto del paesaggio;
biologia marina.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

embriologia sperimentale;
istochimica;
tossicologia ambientale;
chimica delle fermentazioni;
biologia marina.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

geologia stratigrafica;
geologia strutturale;
geodinamica;

geomorfologia;
palinologia;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia dei vertebrati;
geomagnetismo;
geodesia;
geofisica;
prospezioni geofisiche;
petrografia del cristallino;
petrografia del sedimentario;
petrologia.

Art. 5.

All'art. 92, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Indirizzo generale:

teoria degli insiemi;
ricorsività;
teoria delle categorie;
algebra della logica;
teoria dei linguaggi formali.

Indirizzo didattico:

ricorsività;
algebra commutativa:
teoria delle funzioni;
teoria degli insiemi;
teoria dei numeri;
topologia combinatoria;
calcolo delle probabilità;
teoria dei grafi;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
algebra di Boole;
calcolo automatico;
fondamenti di geometria;
fondamenti matematici della relatività;
matematiche elementari;
complementi di fisica matematica;
metodi matematici per la fisica;
meccanica superiore.

Indirizzo applicativo elettronico:

teoria degli automi;
logica algebrica;
teoria delle funzioni ricorsive;
teoria dei semigruppi.

Indirizzo applicativo statistico economico:

teoria degli automi;
logica algebrica;
teoria delle funzioni ricorsive;
teoria dei semigruppi.

Indirizzo applicativo meccanico astronomico:

teoria degli automi;
logica algebrica;
teoria delle funzioni ricorrenti;
teoria dei semigruppi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. **869**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare un lascito.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito di L. 6.000.000 circa, più gioielli, disposto dalla sig.ra Fedora Bicchierai in favore dell'A.V.I.S. comunale di Forlì con testamento olografo 8 gennaio 1968, pubblicato in data 28 marzo 1968, n. 14594 di repertorio, a rogito dott. Raffaele Gafà, notaio in Forlì e registrato a Forlì in data 2 aprile 1968, n. 894, vol. 210.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 64

LEGGE 27 marzo 1980, n. **112**.

Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, al controllo della sussistenza dei requisiti nei confronti degli istituti di patronato già costituiti.

Il Ministro dispone la revoca del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti degli istituti di patronato ove risultasse la mancanza dei requisiti necessari.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attività svolta.

Art. 4.

La vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale viene svolta secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e attiene esclusivamente alle attività in base alle quali vengono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

Art. 5.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici, nonché le anticipazioni erogate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti suddetti in conto dei contributi al finanziamento che, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, risultino spettanti agli istituti medesimi in sede di ripartizione definitiva dei fondi disponibili nei vari esercizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1980, n. 113.

Trasferimento di due posti di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visti il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 111, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1349, con i quali sono stati assegnati due posti di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, adottata il 20 dicembre 1978, con cui si propone che posti di cui sopra vengano assegnati alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, adottata il 27 novembre 1979, che consente al passaggio dei suddetti posti di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Considerato che i posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 e decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1349, risultano attualmente ricoperti rispettivamente dal dott. Enrico Amenta e dal dott. Enzo Lucisano e che gli stessi hanno espresso il proprio consenso ad essere assegnati alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Bologna;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 111, e decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1349, sono attribuiti, unitamente ai titolari dott. Enrico Amenta e dott. Enzo Lucisano, alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1980
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1980.

Sostituzione di un membro della commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, prevista dall'art. 7 della predetta legge;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1975 concernente la composizione della commissione suddetta;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1980;

Visto il telespresso dell'Assocarta in data 20 marzo 1980, con il quale l'avv. Giuliano Salvadori del Prato viene designato a sostituire, in rappresentanza della suddetta Associazione in seno alla commissione tecnica per i problemi dell'editoria, il cav. lav. Giovanni Fabbri;

Decreta:

L'avv. Giuliano Salvadori del Prato è nominato membro della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, quale rappresentante dell'Assocarta, in sostituzione del cav. lav. Giovanni Fabbri.

Roma, addì 20 marzo 1980

p. *Il Presidente*: CUMINETTI

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1979.

Proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana di Rojale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana di Rojale (Udine), ha tuttora in corso lavori di ripristino e di ricostruzione dei reparti dello stabilimento, seriamente danneggiato dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1978 e 9 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana di Rojale (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la S.p.a. Industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno di Pordenone, ha tuttora in corso i lavori di riparazione e di rafforzamento delle strutture murarie del predetto hotel ristorante, essendo stato l'edificio gravemente danneggiato e dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visti i decreti ministeriali 9 dicembre 1977, 22 maggio 1978, 8 agosto 1978 e 29 giugno 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo e stabilimenti a Cuneo e Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, con effetto dal 1° settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 9 aprile 1979 e 7 agosto 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi, relativamente alle unità di Cuneo e Ferrara;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo e Ferrara, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3093)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973 concernente il regolamento d'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente delega al Governo ad emanare le norme occorrenti per modificare la legislazione interna in materia di brevetti allo scopo di adeguarla e coordinarla con gli atti internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia con la legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, emanato in attuazione della delega di cui alla legge n. 260, contenente le norme occorrenti per modificare la legislazione interna in materia di brevetti;

Visto l'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'autorizzazione ad apportare modifiche al decreto ministeriale 22 febbraio 1973, concernente il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

Visto in particolare l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che abroga l'art. 32 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come sostituito dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

Visto in particolare l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che modifica l'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sopprimendo l'indicazione dell'ora nel processo verbale di deposito della domanda di brevetto;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che, sostituendo l'art. 3 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, abolisce l'istituto del brevetto completivo;

Considerato che le citate tre norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, comportano conseguenzialmente corrispondenti modifiche del decreto ministeriale 22 febbraio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1973, n. 69;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il seguente testo delle modifiche apportate al decreto ministeriale 22 febbraio 1973:

Art. 1.

L'art. 12 è abrogato.

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 13 al n. 2) le parole « ufficio, giorno ed ora » sono sostituite dalle seguenti: « ufficio e giorno ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 13 è abrogato.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2789)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 5 aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1979, 29 giugno 1979, 30 ottobre 1979 e 19 dicembre 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3089)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Foralt di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 14 novembre 1978, 26 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 31 maggio 1979, 25 settembre 1979 e 29 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 17 febbraio 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria (Napoli), è prolungata al 17 maggio 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3159)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Lavatelli S.r.l., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Carlo Lavatelli S.r.l. di Torino;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Lavatelli S.r.l. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3091)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vela confezioni di Pescara;
Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 21 luglio 1978, 29 novembre 1978, 30 novembre 1978, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 31 maggio 1979, 21 luglio 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 agosto 1976 al 16 dicembre 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara, è prolungata al 16 marzo 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3090)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama, in Bazzano di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Fiama di Bazzano di L'Aquila;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama di Bazzano di L'Aquila, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1979 al 4 novembre **1979.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas, in S. Arpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1979, 13 luglio 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, in Genova, stabilimento in Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 dicembre 1978, 5 marzo 1979, 1° giugno 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 al 4 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale trasporti, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meridionale trasporti di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionale trasporti di Potenza, è prolungata al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina e fonderie di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 9 agosto 1979 e 29 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Napoli, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3147)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolabella & F., in Milano, stabilimento in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano);

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3146)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3145)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 12 settembre 1979 e 12 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, in Bernalda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1979, 24 maggio 1979, 25 maggio 1979, 29 settembre 1979 e 1° ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 12 settembre 1979 e 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente della Cassa nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge numero 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale del notariato, e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che occorre pertanto procedere per il presidente dell'ente sopra citato alla determinazione del compenso per l'opera svolta nonché dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Considerato che la Cassa nazionale del notariato, con delibera in data 5 marzo 1977, ha già fissato la misura del detto compenso e che appare opportuno confermare gli importi in quella sede stabiliti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si conferma la deliberazione 5 marzo 1977 della commissione amministratrice della stessa Cassa relativa all'indennità spettante al presidente della Cassa nazionale del notariato e si determina l'importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, in L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: MORLINO

(3318)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 589/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 590/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 591/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 592/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 relativo a taluni prodotti tessili originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 593/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, relativo alle modalità d'applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola il cui contratto di consegna deve essere approvato prima del 15 aprile 1980.

Regolamento (CEE) n. 594/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 595/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 596/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 597/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 598/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nello allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 599/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 600/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 601/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco.

Pubblicati nel n. L 66 *del* 12 *marzo* 1980.

(60/C)

Regolamento (CEE) n. 602/80 della commissione, del 12 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 603/80 della commissione, del 12 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 604/80 della commissione, del 12 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 605/80 della commissione, del 12 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 606/80 della commissione, dell'11 marzo 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 607/80 della commissione, del 12 marzo 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 608/80 della commissione, del 12 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 609/80 della commissione, del 12 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 328 del 24 dicembre 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2796/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1980) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 330 del 27 dicembre 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2798/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1980) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 330 del 27 dicembre 1979.

Pubblicati nel n. L 67 *del* 13 *marzo* 1980.

(61/C)

Regolamento (CEE) n. 610/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 611/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 612/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e Haiti sul commercio dei tessili.

Pubblicati nel n. L 70 *del* 17 *marzo* 1980.

(62/C)

Regolamento (CEE) n. 613/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 614/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 615/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 616/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Decisione n. 617/80/CECA della commissione, del 13 marzo 1980, che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 618/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dinosebe (ISO), della sottovoce 29.07 C ex III della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 619/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camere d'aria e coperture, ecc., della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 620/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 621/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 622/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 623/80 della commissione, del 13 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 68 *del* 14 *marzo* 1980.

(63/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*13/MOD

NUOVA CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Levupan - Sirt BBP scir 200 ml	10193/A	1.440

(3111)

Provvedimento n. 4/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nello allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A6*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Sintoplus - Aesculapius	23053/2	3.940
12 cps 500 mg		

(3112)

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sara efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A5*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Confidan - Bouty		
30 cps 50 mg	23669	2.110
20 cpr 200 mg	23669/A	3.260
im 6 f 100 mg	23669/B	1.860
im 12 f 100 mg	23669/B	2.760
scir 150 ml	23669/C	1.810
Darkene - Sigurtà		
30 cpr	24056	1.920
30 cps	24056/A	2.130
gtt 30 ml	24056/B	1.770
10 f + 10 f solv	24056/C	2.710
Mucocis - Coli		
ad scir 150 ml	24165	3.840
ad scir 200 ml	24165	4.810
ad scir 250 ml	24165	5.780
bb scir 150 ml	24165/1	2.290
bb scir 200 ml	24165/1	2.730
bb scir 250 ml	24165/1	3.450
20 buste	24165/A	3.910
30 buste	24165/A	5.400
Rubeuman Berna - Berna		
1 fl 5 ml	23733	20.300
Visal - Simes		
gtt 20 ml	23801	6.660
10 f 2 ml	23801/A	4.580
20 cpr	23801/B	3.840

ALLEGATO *A4*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Prostin F2 Alpha - Upjohn		
1 f 5 ml 25 mg	23334/2	27.350
Samyr 100 - Bioresearch		
im 5 f liof + 5 f	22865/6	13.420
iv 5 f liof + 5 f	22865/A6	13.420
Sintoplus - Aesculapius		
12 cps 500 mg	23053/2	4.300
Suavedol - Simes		
30 conf 20 mg	21471/1	4.700
Udicit «5» - CT		
5 f liof + 5 f 50 mg	21725/1	3.140
10 f liof + 10 f 50 mg	21725/1	4.940

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ischelium retard - Polifarma		
50 cpr	22638/B	8.990
Ponderal retard - Servier		
30 cps	22588/A	6.360

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Centelase - Scharper		
15 cpr 10 mg	16222/D	1.830
os gtt 25 ml	16222/E	2.620
Codeinol - Saba		
os gtt 25 ml	2737	820
bb 10 supp	2737/A	1.130
ad 10 supp	2737/A1	1.320
fte 10 supp	2737/A2	1.390
Coronitral - Geymonat		
50 conf	8060	1.680

	Numero di registrazione	Prezzo
Fercremin B12 - Cyanamid		
24 fl 5 ml	21546	3.070
Levupan - Sirt-BBP		
scir 200 ml	10193/A	1.610
Metril - Guidi		
10 bust 7 g	6890	1.160
Roliderm - Neopharmed		
glicole 0,01% 20 ml	22095	1.060
loz 0,025% 20 ml	22095/A	1.530
pom 0,025% 20 g	22095/B	1.650
pom 0,01% 20 g	22095/B1	1.170
ung 0,025% 20 g	22095/C	1.650
Roliderm neomicina - Neopharmed		
loz 0,025% 20 ml	22095/D	1.540
pom 0,025% 20 g	22095/E	1.660
Suavedol - Simes		
50 conf 10 mg	21471	4.340
Ventolin - Glaxo		
20 cpr eff 4,8 mg	22984/1	1.560
Ventolin control - Glaxo		
20 cps	22984/B	2.060

MODIFICHE DI CONFEZIONE

Batoril - Bruschettini		
scir 200 g	15643	1.490
Gentalyn beta - Essex		
crema 30 g	21736	3.010

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

Codeinol - Saba		
os gtt 30 ml	2737	860
bb 12 supp	2737/A	1.250
ad 12 supp	2737/A1	1.470
fte 12 supp	2737/A2	1.550
Nisidina - De Angeli		
5 f 2 ml	11212/A	1.350
Nisidina plus - De Angeli		
5 f 2 ml	20507/A	1.360
Rubroplex - Sifi		
6 f 2 ml	9304	1.260
20 conf	9304/A	950
Solfachinid - Bouty		
20 conf 0,2 g	10319	3.630

MODIFICHE DI CONFEZIONAMENTO

Conray - Bracco		
60% f 20 ml	20454	2.570
60% f 30 ml	20454	3.420
24% fl 250 ml	20454/1	9.890
36% fl 250 ml	20454/2	13.590
Conray 400 - Bracco		
f 25 ml	20685	3.690
fl 50 ml	20685	6.450

(3113)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A1*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Assocort - Squibb		
loz 30 ml	23454	2.630
Atem - Chiesi		
gtt 10 ml	24153	2.510
gtt 20 ml	24153	2.840
spray 13 g	24153/A	5.860
Breva - Valeas		
20 cpr	24154	6.960
30 cpr	24154	10.090
im 5 f 1 ml	24154/A	1.280
im 10 f 1 ml	24154/A	1.740
aeros fl 10 ml	24154/B	5.850
os aeros fl 15 ml	24154/C	3.500
Cesporan - Bioresearch		
8 cps 500 mg	24106	6.760
im fl 250 mg + f solv	24106/A	1.510
im fl 500 mg + f solv	24106/A1	2.140
im fl 1 g + f solv	24106/A2	3.250
os sosp 12 dosi 5 ml	24106/B	5.300
Cimetin - Gibipharma		
25 cpr 200 mg	24104	9.810
50 cpr 200 mg	24104	18.790
10 f liof + 10 f solv	24104/A	7.510
scir 200 ml	24104/B	15.420
Circleton - IBI		
30 cps 100 mg	24112	7.600
20 cps 100 mg	24112	5.310

	Numero di registrazione	Prezzo
Citilat - CT		
30 cps	24085	6.120
50 cps	24085	9.680
Dermatar - IDI		
pom 30 g	24073	1.730
Fibrodiet - Giuliani		
grat eff 10 bust	24109	1.460
grat eff 15 bust	24109	1.930
grat eff 20 bust	24109	2.370
grat eff 30 bust	24109	3.200
Firmacef - Firma		
im 1 fl liof 1 g + f	24140	5.290
im 1 fl liof 500 mg + f	24140/1	3.080
im 1 fl liof 250 mg + f	24140/2	2.010
iv 1 fl liof 1 g + f	24140/A	5.290
iv 1 fl liof 500 mg + f	24140/A1	3.190
iv 1 fl liof 250 mg + f	24140/A2	2.060
Flanamox - Proter		
12 cps 250 mg	24132	3.030
12 cps 500 mg	24132/1	5.200
grat 40 g	24132/A	2.410
Lipidax - UCB Smit (già della San Carlo)		
30 cps	24063	4.270
50 cps	24063	6.610
Liponat - Geymonat sud		
30 cps	24065	4.270
50 cps	24065	6.610
Liviclina - Sierochimica		
fl liof 500 mg + f	24127	2.920
fl liof 1 g + f	24127/1	4.880
Motofen - Cilag Chemie		
15 cpr	24122	2.720
30 cpr	24122	3.610
150 micro cpr	24122/1	5.770
gtt 15 ml	24122/A	2.620
Nagar - Neopharmed		
20 disc 250 mg	24072	4.980
30 disc 250 mg	24072	7.100
20 disc 500 mg	24072/1	8.840
30 disc 500 mg	24072/1	12.850
5 f liof + 5 f solv 2 ml	24072/A	3.460
6 f liof + 6 f solv 2 ml	24072/A	3.910
10 f liof + 10 f solv 2 ml	24072/A	5.590
5 f liof + 5 f solv 3 ml	24072/A1	4.550
6 f liof + 6 f solv 3 ml	24072/A1	5.120
10 f liof + 10 f solv 3 ml	24072/A1	7.590
5 f liof + 5 f solv 5 ml	24072/A2	6.670
6 f liof + 6 f solv 5 ml	24072/A2	7.770
10 f liof + 10 f solv 5 ml	24072/A2	11.860
Pierami - Pierrel		
fl 100 mg im iv	24076	3.660
5 fl 100 mg im iv	24076	16.080
10 fl 100 mg im iv	24076	31.220
fl 250 mg im iv	24076/1	8.000
5 fl 250 mg im iv	24076/1	37.800
10 fl 250 mg im iv	24076/1	74.660
fl 500 mg im iv	24076/2	15.240
10 fl 500 mg im iv	24076/2	147.040
fl 1 g im iv	24076/3	28.990
10 fl 1 g im iv	24076/3	283.310
Renascin - Byk Gulden		
30 cps	24068	3.510
Sectral - Roger Bellon		
20 cpr 200 mg	24155	5.050
20 cpr 400 mg	24155/1	9.070
5 f 25 mg ev	24155/A	1.720
Stimovul - Ravasini		
10 cpr	24103	9.100
Tonoplus - ABC		
os 10 fl 10 ml	24077	3.180
Verax intimo - Tosi Novara		
10 f 10 ml uso est	24164	4.550
pv 10 bust	24164/B	3.930
Verax blu - Tosi Novara		
collu fl 120 ml	24164/A	1.300
collu fl 150 ml	24164/A	1.420

ALLEGATO *A1*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Albumina umana al 25% - Immuno		
10 ml	10317/1	12.360
50 ml	10317/1	56.080
Deursil - Giuliani		
10 cps 300 mg	23605/3	19.000
20 cps 300 mg	23605/3	37.360
Velamox - Zambeletti		
1 fl 500 mg + 1 f solv	23097/B1	1.370
2 fl 500 mg + 2 f solv	23097/B1	2.060
1 fl 1 g + 1 f solv	23097/B2	1.870
2 fl 1 g + 2 f solv	23097/B2	3.110

CATEGORIE

Amplimox - Iton		
1 fl + 1 f solv 1 g	23336/B	1.490
3 fl + 3 f solv 1 g	23336/B	3.250
Akineton - Knoll		
5 f 1 ml	16479/A	1.630
Akineton R - Knoll		
50 conf 4 mg	16479/B	5.350
Velamox - Zambeletti		
1 fl 250 mg + 1 f solv	23097/B	1.100
2 fl 250 mg + 2 f solv	23097/B	1.640

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

Folepar B12 - Lisapharma		
os 10 fl	11578	2.700

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

Folepar B12 - Lisapharma		
5 f liof + 5 f solv	11578/A	2.390
Neutrolac - Sigurtà		
24 cpr	16371	1.770
36 cpr	16371	2.220
12 bust	16371/A	1.620
18 bust	16371/A	2.100
Ulcelac - Sigurtà		
36 cpr	21730	4.150
36 bust	21730/A	4.160

(3114)

Avvisi di rettifica

Al provvedimento n. 49/1979 riguardante la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Invece di:	Numero di registrazione	Prezzo	Leggasi:	Numero di registrazione	Prezzo
Gentalyn Beta - Essex			*Gentalyn Beta* - Essex		
crema 30 g	21736	3.010	crema 30 g	21736	3.160

(3115)

Al provvedimento n. 50/1979 riguardante la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Invece di:	Numero di registrazione	Prezzo	Leggasi:	Numero di registrazione	Prezzo
Albuman Berna - Berna			*Albuman Berna* - Berna		
fl 10 ml 20	23948.1	11.580	fl 10 ml 20 %		
fl 10 ml 25	23948	14.270	fl 10 ml 25 %		
fl 20 ml 20	23948.1	21.910	fl 20 ml 20 %		
fl 20 ml 25	23948	27.180	fl 20 ml 25 %		
20 % fl 100 ml + def	23948.1	106.460	fl 100 ml 20 %		106.070
20 % fl 50 ml + defl	23948.1	53.910	fl 50 ml 20 %		53.520
25 % fl 100 ml	23948	132.250	fl 100 ml 25 %		
25 % fl 50 ml	23948	66.610	fl 50 ml 25 %		
Amoxillin - Esseti			*Amoxillin*		
fl liof + fl	23506.13	1.260	500 mg fl + f solv	23506.B	
Bactisubtil - Merrell					
8 cps	13138	1.130		13138.A	
20 cps	13138	2.130		13138.A	
Bidocit - Crosara			*Bidocit* - Ausonia		
im 5 f 2 ml	14784.1	1.290	depennare		
os 8 fl 5 ml	14784.A	1.780	250 os 8 fl 5 ml		
1000 5 fl	14784.1	1.730	1000 os-im 5 fl 4 ml		
250 os 8 fl	14784.A	1.620	depennare		
Cerotto Bertelli - Lepetit					
12,5 × 16,5	04844	380	depennare perchè prodotto da banco		
Chinidina solfato - Erba					
40 conf		6.720	depennare		
Eusulpid C T			*Eusulpid*		
fte 30 cpr 300 mg	23121.B	3.800	fte 30 cpr 200 mg		
fte 20 cpr 300 mg	23121.B	2.750	fte 20 cpr 200 mg		
20 cps 150 mg	23121	1.370	20 cps 50 mg		
30 cps 150 mg	23121	1.750	30 cps 50 mg		
5 f	23121	1.400	5 f 2 ml		
E Vit - IBP-Pavia			*E Vit*		
20 cpr 50 UI 50 mg	01773.C	870	20 cpr 50 UI		
Gantrim - Geymonat sud					
Geymonat sosp 100 ml	22888	1.920		22888.A	
Geymonat 20 cpr 600 mg	22888	2.600	Geymonat 20 cpr		
Geymonat 30 cpr 600 mg	22888	3.600	Geymonat 30 cpr		
Ig-Gamma Sclavo - Sclavo					
fl 2 ml	20712	6.230			5.890
Kadin C - IBP-Pavia			*Kadyn-C*		
20 conf	18069	1.250	20 conf		
Lantil - Montefarmaco					
20 cpr	09178	740	depennare perchè prodotto da banco		
Microgynon - Schering					
21 conf	23646	2.230			2.140
63 conf	23646	5.130			4.860

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Naligram - Geymonat sud					
scir 100 ml	21406	2.700		21406.A	
Nalix - Sigurtà					
20 cpr 500 mg	20407	2.740		21407	
os sosp 100 ml 8 g	20407.A	2.500		21407.A	
Neobex - Lampugnani					
scir 180 g	16208.A	1.170		16280.A	
Nerviton - Lampugnani			*Nerviton*		
elix 180 g	07759	1.700	elix 160 g		
Normogamma - I S M					
1 f 2 ml	10101.A	6.390			6.000
Pavephos - IBP-Pavia			*Pavephos*		
os 5 fl + 5 f solv	19522	2.140	os 5 fl pv + 5 f solv		
Pre-par duphar - I S M					
20 cpr	23276	2.130		23276.A	
Primavit - IBP-Pavia					
im 5 f 2 ml 100.000 UI	10435	1.250		10435.1	
Remeflin 20 - Recordati			*Remeflin*		
perle 8 mg	18288.B1	1.300	20 perle 8 mg		
Saccarina B1 IFI - IFI					
100 cpr	05254	1.540			1.390
Supposta odontalgica Knapp - Lafar			*Supposte odontalgiche Knapp*		
	06438.A	500	2 supp		
Supposta odontalgica Knapp - Lafar			*Supposte odontalgiche Knapp*		
	06438.A	920	6 supp		
Tefapal - Recordati					
10 supp	01731.C	1.470		01731.B	
Tenuate dospan - I S I					
10 cpr	19749	790		19749.A	
Transpulmina antitos - Sigurtà					
20 past	03008.3	1.320		03008.E	

(3116)

Al provvedimento n. 51/1979 riguardante la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Sectral - Roger Bellon			*Sectral* - Roger Bellon		
20 cpr 200 mg	24155	5.050	20 cpr 200 mg	24155	5.130
20 cpr 400 mg	24155	9.070	20 cpr 400 mg	24155	9.200
5 f 25 mg ev	24155/A	1.720	5 f 25 mg ev	24155/A	1.750

(3117)

Al provvedimento n. 1/1980 riguardante la revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Elase - Parke-Davis			*Elase*		
pom 30 g c/appl	19779/A	5.670	pom 30 g		

(3118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 1° aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	912,05	912,05	911,95	912,05	912 —	—	911,95	912,05	912,05	912,05
Dollaro canadese	760,85	760,85	760,50	760,85	760,075	—	760,50	760,85	760,85	760,85
Marco germanico	461,57	461,57	461,90	461,57	461,20	—	461,28	461,57	461,57	461,55
Fiorino olandese	422,84	422,84	422,90	422,84	422,55	—	422,80	422,84	422,84	422,85
Franco belga	28,79	28,79	28,80	28,79	28,78	—	28,813	28,79	28,79	28,80
Franco francese	200,70	200,70	200,250	200,70	200,25	—	200,33	200,70	200,70	200,70
Lira sterlina	1948,60	1948,60	1948 50	1948,60	1947,60	—	1947,80	1948,60	1948,60	1948,60
Lira irlandese	1739 —	1739 —	1738 —	1739 —	1737,35	—	1738 —	1739 —	1739 —	—
Corona danese	148,70	148,70	148 90	148,70	148,75	—	148,65	148,70	148,70	148,70
Corona norvegese	174,41	174,41	174,90	174,41	174,60	—	174,63	174,41	174,41	174,40
Corona svedese	201,72	201,72	201,95	201,72	201,65	—	201,57	201,72	201,72	201,70
Franco svizzero	486 20	486,20	487,10	486,20	487,05	—	486,30	486,20	486,20	486,20
Scellino austriaco	64,536	64,536	64 55	64,536	64,50	—	64,523	64,536	64,536	64,53
Escudo portoghese	17,68	17,68	17,60	17,68	17,61	—	17,70	17,68	17,68	17,68
Peseta spagnola	12,40	12,40	12,42	12,40	12 39	—	12,42	12,40	12,40	12,40
Yen giapponese	3,601	3,601	3,59	3,601	3,60	—	3,603	3,601	3,601	3,60

Media dei titoli del 1° aprile 1980

Rendita 5% 1935	64,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,200
» 5,50% » » 1968-83	85,825
» 5,50% » » 1969-84	82,600
» 6% » » 1970-85	79,425
» 6% » » 1971-86	76 —
» 6% » » 1972-87	75 —
» 9% » » 1975-90	78,425
» 9% » » 1976-91	81,150
» 10% » » 1977-92	86,200
» 10% Cassa DD PP sez. A Cr. C.P. 97	79,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,450
» » » » 1-10-1978/80	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,300
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1-10-1979/81	97,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,500
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,300
Buoni Tesoro Pol 10% 1- 1-1981	96,925
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	96,850
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96 —
» » » 12% 1- 4-1982	95,400
» » » 12% 1-10-1983	93,550
» » » 12% 1- 1-1984	93,500
» » » 12% 1- 4-1984	93,550
» » » 12% 1-10-1984	92,750
» » » 12% 1-10-1987	94,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1980

Dollaro USA	912 —
Dollaro canadese	760,675
Marco germanico	461,425
Fiorino olandese	422,82
Franco belga	28,802
Franco francese	200,515
Lira sterlina	1948,20
Lira irlandese	1738,50
Corona danese	148,675
Corona norvegese	174,52
Corona svedese	201,645
Franco svizzero	486,25
Scellino austriaco	64,529
Escudo portoghese	17,69
Peseta spagnola	12,41
Yen giapponese	3,602

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 22 febbraio 1980. CER: programma 1980-83 per l'edilizia residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che attribuisce al Comitato il compito di indicare le linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale, ai fini della predisposizione, da parte del CER, del piano decennale di edilizia residenziale pubblica;

Vista la propria delibera in data 26 ottobre 1978, con la quale sono state fissate le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale;

Vista la proposta di programma quadriennale 1980-83 formulata, ai sensi dell'art. 3 dell'anzidetta legge n. 457/78, dal comitato per l'edilizia residenziale e trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici con nota n. 470 del 28 gennaio 1980;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

Delibera:

E' approvato — nelle sue linee generali — il programma predisposto dal CER per il quadriennio 1980-83 di cui alle premesse, con le seguenti specificazioni:

1. — *Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.*

I criteri di ripartizione per il 1980-81, approvati nell'ambito del programma, sono stati essenzialmente basati su indicatori statistici indirettamente rappresentativi dei fabbisogni abitativi, poichè non sono ancora disponibili stime consolidate e comparabili dei fabbisogni stessi per ciascuna regione (secondo i criteri raccomandati dal CIPE con delibera del 26 ottobre 1978).

Il CER è comunque impegnato ad avviare tempestivamente analisi dei fabbisogni abitativi a livello nazionale e regionale con metodologia unitaria che consenta di pervenire a risultati comparabili e suscettibili di essere utilizzati per la formulazione di una proposta di riparto delle disponibilità per il biennio 1982-83 più aderente alla articolazione territoriale e socio-economica del fabbisogno abitativo.

2. — *Criteri di programmazione per il* 1980-81.

In sede di utilizzo delle relative assegnazioni, le regioni localizzeranno gli interventi in comuni ed in aree immediatamente edificabili e, prioritariamente, in aree già acquisite o in via contrattuale o con procedimento di esproprio già definito.

Inoltre le quote assegnate saranno utilizzate dalle regioni prioritariamente per nuove edificazioni, pur nel rispetto della quota minima destinata dalla legge agli interventi di recupero, per i quali ultimi, peraltro, la quota massima stabilita, nel programma predisposto dal CER, nella misura del 25% delle disponibilità complessive, deve intendersi indicativa, fatti salvi gli eventuali diversi orientamenti delle singole regioni.

In materia di interventi di recupero, le agevolazioni ed i finanziamenti pubblici saranno destinati esclusivamente ad unità minime di intervento ed ai fabbricati in cui sia comunque prevalente la destinazione abitativa.

3. — *Verifica sull'attuazione dei programmi.*

L'obiettivo prioritario delle verifiche è costituito dalla individuazione degli ostacoli che, in maniera differente a seconda delle varie situazioni regionali, incidono sui tempi di avvio e di realizzazione dei programmi, anche al fine dello studio e della definizione delle opportune modificazioni normative e procedurali.

Le verifiche devono riguardare, oltre che l'andamento, in termini finanziari, dei programmi, anche l'accertamento del numero degli alloggi realizzati sia dagli operatori pubblici sia dai privati con agevolazione pubblica, al fine di ottenere una serie storica dei dati che consenta di valutare in via permanente, l'andamento della produzione edilizia.

Nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge n. 457 e relative alla verifica dei flussi finanziari, il CER segnalerà periodicamente, alle sedi competenti, il rapporto che si verificherà tra disponibilità stanziate e destinate per i programmi e le stime relative alla spesa necessaria per il loro completamento.

Delle effettive capacità di spesa, il CER terrà conto nelle proposte di assegnazione di fondi alle regioni nei bienni successivi.

4. — *Finanziamenti per anagrafe, ricerca e sperimentazione.*

E' necessario, per conseguire una razionale utilizzazione delle risorse destinate all'anagrafe, ricerca e sperimentazione, che le risorse previste per il biennio 1980-81 siano impiegate sulla base di un quadro di riferimento organico nel quale risultino indicati gli obiettivi specifici da conseguire per i vari settori, le quote di risorse da destinare alla ricerca pura e a quella applicata (interventi costruttivi con finalità sperimentali) ed i tempi in cui le cennate attività di ricerca debbono essere svolte.

Nel frattempo saranno avviate iniziative di ricerca e sperimentazione che abbiano carattere di urgenza e di immediata operatività, utilizzando le disponibilità afferenti al biennio 1978-79.

La ricerca, la sperimentazione e l'impostazione e formulazione della normativa tecnica dovranno perseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi:

la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi, da attuare anche mediante sostanziali revisioni delle modalità tradizionali di affidamento dei lavori;

la riduzione dei costi di gestione delle opere edilizie, sia mediante la sperimentazione di accorgimenti costruttivi e tecnologici, sia mediante l'impostazione di una normativa tecnica intesa a perseguire il mantenimento, nel tempo, della integrità funzionale della costruzione, nonchè la minimizzazione dei costi di manutenzione e di esercizio.

Sarebbe opportuno prevedere la costituzione di un organismo tecnico consultivo, altamente specializzato, che fornisca supporto al CER per il coordinamento tra le varie iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore. In tal modo i risultati delle ricerche potranno essere utilizzati anche ai fini dell'aggiornamento e del coordinamento della normativa tecnica.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(3121)

Deliberazione 15 marzo 1980. Legge n. 285/1977, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 168 del 14 gennaio 1980, con la quale sono stati approvati quarantaquattro progetti di occupazione giovanile comportanti l'impiego, per un periodo di dodici mesi, di duemilaottocentosessantaquattro giovani, ed una spesa complessiva di L. 25.671.868.422;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di finanziamento dei suddetti progetti avanzata dalla regione Campania;

Considerato che per il finanziamento dei nuovi progetti della regione Campania si dovrà necessariamente attingere ai fondi residuati sull'accantonamento del 25%, relativo alla stessa regione, effettuato con delibera del 14 maggio 1979 per iniziative da attuare nei territori regionali da parte di enti diversi dalle regioni, essendo stato integralmente impegnato per i progetti già approvati lo stanziamento dei fondi assegnati alla predetta regione con proprie delibere del 30 novembre 1977 e 14 maggio 1979;

Considerato inoltre che la regione Campania è tenuta ad accantonare, sulle disponibilità esistenti la somma necessaria a portare a termine i progetti già avviati o da avviare, tenendo conto di tutti i prevedibili maggiori oneri;

Considerato infine che ogni ulteriore proroga, anche parziale, di detti progetti potrà essere ammessa solo con fondi regionali, non essendo possibile l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' finanziato, limitatamente alle disponibilità residue sulle somme accantonate, per la regione Campania, nella misura del 25%, con delibera del 14 maggio 1979, il programma di occupazione giovanile presentato dalla regione Campania stessa di cui alle premesse.

Ulteriori maggiori oneri per la realizzazione dei suddetti progetti e di quelli già approvati ed in corso di esecuzione, che non trovino copertura nei fondi assegnati alla Regione con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e 14 maggio 1979, dovranno essere assunti a proprio carico dalla regione Campania.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(3122)

Deliberazione 15 marzo 1980. Direttive all'ENI in ordine agli impieghi dei proventi netti derivanti dall'attività nel settore metanifero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la propria delibera in data 20 settembre 1974, con la quale il prezzo del metano è stato sottoposto al regime di sorveglianza, del 23 dicembre 1975 e del 23 dicembre 1977 di approvazione del piano energetico nazionale;

Preso atto degli orientamenti espressi dalla dodicesima commissione permanente della Camera dei deputati (VII legislatura), in merito ai problemi connessi con la produzione del metano, in sede di indagine conoscitiva sui problemi dell'energia;

Ritenuta la necessità di adottare direttive circa la destinazione dei proventi netti derivanti all'ENI dall'attività di ricerca, acquisto, estrazione e distribuzione del gas metano;

Delibera:

Sono confermate le direttive contenute nel punto 4) della delibera del CIPE del 23 dicembre 1975 di approvazione del piano energetico nazionale, ribadite nell'aggiornamento del piano stesso approvato in data 23 dicembre 1977, relative alla destinazione dei proventi netti, derivanti dall'attività di ricerca, di acquisto, di estrazione e di distribuzione di gas metano per gli investimenti del gruppo ENI finalizzati agli approvvigionamenti energetici e agli altri interventi da effettuarsi in base a direttive ministeriali impartite per il settore energetico e per l'attuazione del piano petrolifero, con le seguenti specificazioni:

A) *Approvvigionamenti energetici*:

1) L'ENI intensificherà il proprio impegno nell'attività di ricerca in Italia, particolarmente al fine di ricostituire le riserve nazionali di idrocarburi, specie di gas metano. Nel lungo periodo la percentuale di gas di produzione nazionale dovrà essere tendenzialmente ridotta, al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza strategica dei rifornimenti, massimizzando, nel vincolo delle esigenze operative connesse con la modulazione del diagramma dei consumi, l'ammontare del gas importato.

L'ENI proseguirà il proprio sforzo operativo di ricerca e di approvvigionamento di idrocarburi all'estero al fine di derivarne disponibilità per l'approvvigionamento nazionale.

2) L'ENI perseguirà la realizzazione di contratti di importazione dall'estero di greggio, derivati petroliferi e gas metano.

3) In aggiunta alle scorte d'obbligo, l'Ente provvederà a costituire, mantenere e gestire una scorta di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi da utilizzare in funzione strategica a vantaggio del mercato nazionale. A tale scopo l'ENI è autorizzato a dotarsi, anche mediante acquisti, delle necessarie capacità di stoccaggio.

4) L'ENI svilupperà programmi di ricerca e di approvvigionamento, anche attraverso l'acquisizione di titoli minerari all'estero, di fonti energetiche non petrolifere, quali il carbone, i minerali uraniferi, la geotermia. Svilupperà inoltre programmi di utilizzazione delle fonti rinnovabili e programmi di conservazione di energia; tali programmi saranno coordinati con quelli da predisporsi dagli altri soggetti pubblici che operano negli stessi settori.

B) *Trasparenza degli impieghi dei proventi netti*:

1) L'ENI dovrà evidenziare in un apposito rendiconto annuale i risultati della gestione economico-finanziaria e commerciale dell'attività di ricerca, di acquisto, di estrazione e di distribuzione di gas metano nonchè i costi di ricerca. le spese di investimento e gli altri interventi effettuati nel quadro delle direttive di cui al precedente punto A), ed indicare la loro effettiva utilizzazione.

Tale rendiconto chiuso al 31 dicembre sarà trasmesso al CIPE per il tramite del Ministero delle partecipazioni statali.

2) Contemporaneamente l'ENI presenterà al CIPE il programma annuale delle suddette attività.

3) Per il periodo sino al 31 dicembre 1981, l'ENI sottoporrà tale programma entro il 30 giugno 1980.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(3123)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 febbraio 1980
Provvidenze per l'industria cantieristica navale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sulle provvidenze per l'industria cantieristica navale;

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720;

Visto l'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 231;

Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Viste le proprie precedenti delibere in data 4 giugno 1975, 20 febbraio 1976, 1° febbraio 1977, 24 febbraio 1978 e 22 febbraio 1979;

Considerato che il disavanzo globale e settoriale della bilancia italiana dei trasporti marittimi denota il permanere di una acuta carenza generalizzata di naviglio nazionale, per cui si continua a non ravvisare l'opportunità, anche al fine di assicurare un adeguato carico di lavoro all'industria cantieristica, di una indicazione settoriale graduata delle carenze;

Considerato, peraltro, che la situazione generale del mercato delle costruzioni navali su scala mondiale si è estrinsecata in una forte contrazione delle nuove commesse, oltre che, in particolare, nella rinunzia a commesse di cisterne delle più grandi dimensioni;

Considerato inoltre che non può più ritenersi attuale la costruzione di grandi navi per il trasporto passeggeri per destinazione a viaggi che non siano di crociera, data la concorrenza del vettore aereo;

Considerata la possibilità che una quota di non meno il 50% degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 (8 miliardi di lire) dalla legge n. 878 sia utilizzata per la concessione dei contributi per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali ai sensi dell'art. 10 della stessa legge;

Ritenuto che nella presente linea di politica economica intesa ad incentivare le esportazioni sia opportuno favorire anche le commesse estere ai cantieri navali nazionali nel quadro della concessione dei contributi di cui alle leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 25 maggio 1978, n. 231, senza che, a tal fine, occorra una specifica riserva di quota determinata dagli stanziamenti;

Ritenuto che una priorità assoluta vada attribuita, peraltro, alle costruzioni che si prevedono poter essere ultimate entro il 1980 in connessione con i programmi previsti dalla legge 20 dicembre 1974, n. 684, a mano a mano che per esse sarà acquisita la documentazione prescritta;

Viste le proposte del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

Ai fini dell'utilizzazione degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 dalle leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 25 maggio 1978, n. 231, per la concessione ai cantieri nazionali dei contributi per la

costruzione di nuove navi, sia commesse da armatori, sia — per l'anno in corso — iniziate in proprio dai cantieri medesimi, saranno considerati, come per i precedenti anni, carenti tutti i settori in cui si articola la flotta mercantile italiana ad eccezione delle nuove iniziative relative a grandi navi da passeggeri destinate a viaggi di crociera ed a navi di oltre 250.000 tonnellate di portata.

Nell'applicazione della presente delibera saranno tenute in particolare considerazione le esigenze dei cantieri meridionali.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3119)

Deliberazione 12 marzo 1980. Approvazione dei programmi di investimento dell'IRI e dell'EFIM per il periodo 1979-83

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la delibera del CIPE del 5 dicembre 1979 che prevede, tra l'altro, che gli investimenti e fabbisogni finanziari degli enti di gestione delle partecipazioni statali saranno riconsiderati nel quadro del programma triennale 1980-82;

Visti rispettivamente i programmi dell'IRI, dell'EFIM e dell'ENI per il periodo 1979-83, trasmessi dal Ministero delle partecipazioni statali con nota n. 24672/504.9 del 23 ottobre 1979;

Tenuto conto che è in atto un adeguamento nella formulazione dei programmi in sintonia con le indicazioni, a suo tempo espresse dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, concernente i criteri di elaborazione dei programmi medesimi;

Esaminati i programmi dell'IRI per il periodo 1979-83 e ritenuto congruo il conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto, per l'anno 1979, delle somme per i settori siderurgico, cantieristico, meccanico e dei trasporti marittimi, nonchè per la copertura degli oneri di sottoscrizione dell'aumento di capitale della Sogam S.p.a., di cui al disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 359);

Esaminati i programmi dell'EFIM per il periodo 1979-83 e ritenuto congruo il conferimento al fondo di dotazione dell'ente, per l'anno 1979 della somma destinata al comparto dell'alluminio, di cui al disegno di legge, anch'esso all'esame delle Camere (atto Senato n. 360);

Visti i pareri espressi sui programmi dell'IRI e dell'EFIM per il periodo 1979-83 dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali;

Preso atto dei provvedimenti straordinari per il risanamento finanziario degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società da loro controllate per il triennio 1979-81, di cui al disegno di legge all'esame del Parlamento (atto Senato n. 419);

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali;

Preso atto dell'impegno assunto dallo stesso Ministro di elaborare, entro il mese di aprile p.v., anche in vista della predisposizione del piano triennale di sviluppo dell'economia, programmi triennali aggiornati degli enti di gestione delle partecipazioni statali contenenti puntuali indicazioni in ordine alla destinazione degli investimenti, distinti in nuove iniziative, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni e riconversioni, nonchè sui modi di finanziamento — distinguendo fonti interne e fonti esterne, analiticamente indicate — e sulle misure eventualmente previste per il risanamento delle imprese, al fine di consentire una valutazione, al contempo organica ed articolata, dei programmi medesimi in particolare per quanto riguarda il loro finanziamento;

Delibera:

Con le puntualizzazioni di cui alle premesse sono approvati i programmi di investimento dell'IRI e dell'EFIM per il periodo 1979-83.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Regina Staro » di Valli del Pasubio nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Con decreto 3 marzo 1980, n. 2033, la ditta F.lli Gaicher, in Valli del Pasubio (Vicenza), è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale denominata « Fonte Regina Staro » di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1771, nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, in sostituzione della stessa acqua minerale, nel tipo addizionato di anidride carbonica.

(2997)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Torsano » di S. Leo

Con decreto 3 marzo 1980, n. 2031, la S.p.a. Fontevivo, con sede nella Repubblica di San Marino, rappresentata in Italia da Gian Maria Battiato, domiciliato in Milano, via dei Giardini, 7, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Torsano » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(2999)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Boario - Sorgente Igea » di Boario Terme, fino al 30 giugno 1980, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2038, la S.p.a. Boario S.A.B., in Roma, via E. Q. Visconti, 8, è stata autorizzata a mettere in vendita, fino al 30 giugno 1980, l'acqua minerale denominata « Boario - Sorgente Igea » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1909, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(3000)

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Rhazunser »

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2035, il sig. Adolfo Nava, residente in Como, via Scalabrini, 84, è stato autorizzato alla vendita in Italia dell'acqua minerale naturale estera denominata « Rhazunser » di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 1978, n. 1668.

Sulla etichetta della predetta acqua minerale la dicitura « Società distributrice per l'Italia: Sisam S.p.a. Como » sarà sostituita dalla dicitura: « Rappresentante per l'Italia: Adolfo Nava, via Scalabrini, 84, Como ».

(2998)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di S. Margherita

Con deliberazione 21 dicembre 1979, n. 12218, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1266/2, 1266/3 del comune catastale di S. Margherita dal demanio al patrimonio provinciale.

(3190)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Lavis

Con deliberazione 21 dicembre 1979, n. 12217, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3480/2, 3475/3, 3478/2, 3495/1 del comune catastale di Lavis dal demanio al patrimonio provinciale.

(3191)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ragusa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI RAGUSA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ragusa.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ragusa dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè la causa di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Ragusa in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Ragusa, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.
Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.
Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.
Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Ragusa. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comunque presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco,

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Ragusa e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco e saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ragusa, addì 2 maggio 1979

Il direttore provinciale

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Palermo, addì 11 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 307

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ragusa

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . (provincia . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 2 maggio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio. cancelliere. segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(3130)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;
Considerato che l'ente ospedaliero di Novara ha comunicato che il prof. Carlo Ceresa è deceduto in data 20 dicembre 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Mario Cariello, primario dell'ente ospedaliero di Termoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 30 novembre 1979 in sostituzione del prof. Carlo Ceresa, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 141

(2965)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Arco (Trento).

(1180/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di cardiologia;

sette posti di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1176/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1177/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(1178/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(1179/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE CALASANZIO » DI ISILI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio e analisi mediche;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isili (Nuoro).

(1183/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Aumento del numero di alcuni posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di emodialisi (a tempo pieno, il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(1181/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI SANTHIA'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santhià (Vercelli).

(1182/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio dell'ospedale « Fracastoro » del Chievo ora trasferito ai servizi di analisi chimico-cliniche e microbiologia - laboratorio di chimica clinica e di ematologia del centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1174/S)

OSPEDALE « CARD. PANICO » DI TRICASE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(1173/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(1175/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 17 marzo 1980, il numero dei posti è elevato a due.

(1184/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1980, n. 5.

Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 15 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per:

a) favorire la ripresa delle piccole imprese artigiane e pescherecce, commerciali, turistiche ed industriali rimaste danneggiate negli impianti e nelle attrezzature in conseguenza delle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980 nel territorio dei comuni calabresi che saranno indicati con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della terza commissione consiliare permanente;

b) concedere contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari rimasti anche temporaneamente senza tetto in conseguenza delle stesse calamità di cui al precedente comma;

c) concedere contributi ai capi famiglia che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione sempre in conseguenza delle stesse calamità.

I comuni interessati provvederanno alla concessione dei contributi di cui alle lettere *a*) e *c*). Ad essi compete la ricognizione dei danni e l'istruttoria delle domande degli aventi diritto.

La giunta regionale, entro venti giorni dall'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale, stabilirà criteri, modalità e tempi per la presentazione delle domande ai comuni, per l'istruttoria delle stesse.

La giunta regionale provvederà, inoltre, a deliberare il piano di riparto delle somme da assegnare ai comuni sulla base della ricognizione e delle risultanze istruttorie dai medesimi effettuate.

Per gli interventi di cui alla lettera *b*) la giunta regionale provvederà a ripartire i fondi tra i comuni interessati, che la gestiranno, tenendo conto delle effettive e documentate esigenze prospettate dai comuni medesimi entro dieci giorni dalla data del citato decreto.

Art. 2.

Per provvedere alle iniziative di pronto intervento resesi necessarie nell'immediatezza dell'evento calamitoso è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni. Per tali interventi si applicano le procedure di cui all'art. 6 della legge regionale n. 31 del 10 novembre 1975.

Per provvedere agli interventi di ripristino delle opere di competenza dei comuni, delle province e della Regione è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

Il programma di interventi di cui al comma precedente è deliberato dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente e la realizzazione dello stesso è affidata per la rispettiva competenza ai comuni, alle province ed alla Regione, che li eseguiranno applicando la normativa di cui alla citata legge regionale n. 31 del 1975.

Art. 3.

Per provvedere all'urgente ripristino delle opere di viabilità interpoderale, acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue in attesa delle assegnazioni ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e salvo recupero, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Il programma di intervento è deliberato dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente e l'esecuzione delle opere è affidata per la viabilità interpoderale e gli acquedotti rurali ai comuni od ai consorzi volontari interessati e per altre opere agli enti competenti.

Art. 4.

Ai comuni che promuoveranno interventi per la costruzione di opere di difesa degli abitati dal mare con finanziamenti statali ai sensi della vigente normativa, la Regione può concedere contributi pari alle quote spettanti ai comuni medesimi.

All'uopo è autorizzata una spesa complessiva di lire 1.000 milioni.

Art. 5.

Al fine di far fronte agli interventi di difesa dal mare e di salvaguardia della pubblica incolumità relativamente agli abitati più gravemente danneggiati dalle mareggiate del 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980, è autorizzata una spesa di lire 3.000 milioni.

Il programma degli interventi è approvato, stante l'urgenza, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 6.

La giunta regionale d'intesa con gli altri organi ed enti interessati, nell'ambito della competenza regionale, provvede a:

1) realizzare il porto di Bagnara;

2) realizzare l'integrazione delle opere portuali a difesa dell'abitato di Scilla (Chianalea);

3) realizzare il programma dei porti approvato dal consiglio regionale nel 1972, previa la necessaria riqualificazione finanziaria.

A copertura della spesa necessaria per le opere di cui ai punti 1) e 2) si farà fronte con i fondi di cui all'art. 7 della legge n. 183/1975 in misura di 10.000 milioni, di cui 8.000 milioni già iscritti al cap. 2212202 del bilancio 1979 e 1980.

Alla maggiore spesa derivante dalla riqualificazione del programma di cui al punto 3) si provvederà con apposito provvedimento.

Art. 7.

All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, previsto per l'anno 1980 in complessive lire 18 miliardi, si provvede:

a) per lire 6 miliardi, mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi sulla disponibilità esistente nel cap. 7001201 « Fondo *occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti* legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1979. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 2141214 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione « Spese per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali dell'ottobre e dicembre 1979 e gennaio 1980 » e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 6 miliardi, fermo restando l'attribuzione all'esercizio 1979 a norma dell'art. 13 della legge 19 maggio 1976, n. 335;

b) per lire 6 miliardi, con l'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione e con il corrispondente aumento dello stanziamento del suddetto cap. 2141214, in termini di competenza e di cassa, da lire 6 miliardi a lire 12 miliardi;

c) per il rimanente importo di lire 6 miliardi, con i fondi di cui al cap. 2233204 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 7 febbraio 1980

FERRARA

(2498)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 60.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 32/74 concernente l'istituzione della Fidi-Toscana S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 14 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4, quarto comma, della legge regionale n. 32/74 è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne il credito a breve termine, l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate. Fino al 31 dicembre 1980 i limiti percentuali riferentisi alle operazioni di credito a breve termine, di cui all'art. 4, quarto comma, della legge regionale n. 32/74, prefissati dalle direttive del consiglio regionale, non dovranno eccedere i 2/3 (due terzi) del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine ».

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, il contributo regionale per l'incremento del fondo di garanzia della Fidi-Toscana S.p.a., di cui all'art. 5 della medesima legge, è determinato in L. 500.000.000.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo farà carico, per L. 300.000.000 al bilancio dell'esercizio 1979 e per L. 200.000.000 ai bilanci degli esercizi successivi, come determinato annualmente con legge di bilancio.

Art. 4.

All'onere per l'anno 1979 derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 41300 che presenta la necessaria disponibilità, dopo l'incremento di cui al successivo articolo.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio di previsione 1979, sono apportate per analoghi importi le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 41300. — Fidi-Toscana. Fondo di garanzia per copertura del rischio (art. 8, lettera g), legge regionale 5 giugno 1974, n. 32; legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5; legge regionale 20 luglio 1977, n. 43) (1976-80) . L. 300.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 dicembre 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *ottobre* 1979 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *novembre* 1979.

(2352)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 10.

Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 e della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a che non sia sancito con apposita legge l'ordinamento definitivo degli uffici regionali, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali, le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari la cui attività può essere coordinata da un dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, sono individuate secondo i seguenti criteri:

1) le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari devono avere campi di attività che interessino la sfera delle competenze di più dipartimenti o di servizi regionali così che l'azione della Regione o di suoi organi sia data, sotto l'aspetto legislativo, programmatico, operativo o di controllo, dalla risultante dell'attività congiunta delle strutture interessate;

2) ove l'attività di altre unità organizzative flessibili o pluridisciplinari oltre a quelle in atto già istituite come servizio o come sezioni del dipartimento piani, programmi e legislativo debba essere coordinata da un dirigente, cui sia conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, ciò dovrà espressamente essere previsto dalle norme istitutive delle stesse unità.

Art. 2.

I pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono riportati a compimento secondo le procedure e le norme vigenti alla data di emanazione dei decreti di indizione.

I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente sono nominati nelle qualifiche specificate nei relativi bandi di concorso. Agli stessi, in applicazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono poi attribuiti i corrispondenti livelli funzionali secondo la seguente tabella:

Qualifiche funzionali (legge regionale 26 novembre 1973, n. 25)	Livelli funzionali (legge regionale 24 agosto 1979, n. 65)	Parametri
Funzionario	Istruttore	178
Coadiutore	Collaboratore	167
Applicato	Applicato	142

Le graduatorie dei pubblici concorsi per i posti di funzionario, coadiutore e di applicato espletati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, conservano la loro efficacia per un anno dalla data del provvedimento di approvazione delle graduatorie medesime ai fini della copertura dei posti resisi vacanti entro lo stesso periodo nei corrispondenti livelli di istruttore, collaboratore e applicato, esclusi i posti di nuova istituzione, creati dalla stessa legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 3.

All'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale di cui al precedente comma, in servizio al 1° gennaio 1973, ai fini del riconoscimento del trattamento di quiescenza da parte della Cassa pensioni degli istituti di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro, a decorrere dalla data di trasferimento, la Regione corrisponderà alla CPDEL i contributi ordinari calcolati sull'imponibile delle retribuzioni attribuite a ciascun dipendente all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale ».

Art. 4.

All'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67, primo comma, le parole « assunti a tempo determinato » sono sostituite con quelle « in servizio a tempo determinato ».

Il maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente art. 3 della presente legge, determinato in L. 31.560.000, farà carico al cap. 192019065 « Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi » dello stato di previsione della spesa, bilancio 1979, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1980

TOMELLERI

(2722)

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1980, n. **11.**

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *marzo* 1980)

(*Omissis*).

(2723)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1980, n. **7.**

Interventi per l'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'adattamento, il riattamento e la manutenzione straordinaria di edifici sede di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, la giunta regionale concede contributi in conto capitale ai comuni, alle province ed agli altri enti che gestiscono, senza finalità di lucro, le scuole suddette.

I contributi sono commisurati alla spesa riconosciuta ammissibile dalla Regione e sono concessi nella misura massima del 100 % ai comuni e province e nella misura massima dell'80 % agli altri enti.

L'importo totale di ciascun intervento, comprensivo anche delle spese generali, determinate nella misura massima del 5 % non può superare la somma di lire 40 milioni.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche quando il comune, la provincia e l'ente non siano proprietari dell'edificio purché ne sia dimostrata la disponibilità per uso scolastico per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di richiesta del contributo ed il comune, la provincia o l'ente siano obbligati ed autorizzati per legge o per contratto a farsi carico dell'intervento sistematorio.

Art. 3.

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 1, i comuni, le province e gli altri enti debbono presentare all'assessorato regionale ai lavori pubblici domanda corredata da una relazione, a firma del legale rappresentante dell'ente, in cui siano illustrate l'attività scolastica espletata nell'immobile per il quale si chiede il contributo, nonché la consistenza dell'immobile stesso e siano specificati dettagliatamente la natura, il tipo e l'entità dell'intervento ed il relativo importo.

Su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, previo accertamento mediante sopralluogo di un funzionario del settore edilizia pubblica, la giunta regionale concede il contributo, disponendo il versamento del relativo importo al beneficiario con vincolo di destinazione.

Art. 4.

Per i lavori di importo inferiore a L. 10.000.000 comprese le spese generali non si applicano le norme e le procedure di cui alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.

Per tali lavori la giunta regionale può disporre l'accertamento circa l'effettiva destinazione del contributo per i fini per cui lo stesso è stato concesso.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Con la stessa legge approvativa dei bilanci sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in apposito capitolo del titolo II - sezione 2 - rubbrica 3 - settore 4 dello stato di previsione delle uscite.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 febbraio 1980

d'AIMMO

(2693)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 dicembre 1979, n. **23-19**/Legisl.

Integrazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi ed i relativi programmi d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-ingegnere della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici, indirizzo protezione dell'ambiente.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 26 *febbraio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale numero 2-89/Legisl. di data 7 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977, registro n. 19, foglio n. 145;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 12048 di data 14 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo tecnico dei lavori pubblici, carriera direttiva, corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifi-

cazioni per l'ammissione ai pubblici concorsi, come determinati con decreto del presidente della giunta provinciale n. 2-89/Legisl. di data 7 febbraio 1977, sono integrati con il seguente nuovo indirizzo: indirizzo protezione dell'ambiente.

Art. 2.

Il programma d'esame relativo all'indirizzo di cui al precedente art. 1 è costituito da due prove scritte ed una prova orale.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) *Principali tipologie di processi industriali e di impianti di combustione*:

centrali termiche e centrali termoelettriche;
industria del cemento e della calce;
industrie siderurgiche e metallurgiche;
industrie chimiche e farmaceutiche;
industrie della cellulosa e della carta;
industrie meccaniche ed automobilistiche;
industrie alimentari;
industrie tessili e conciarie.

b) *Acquedotti e fognature*:

acque potabili — fonti di approvvigionamento — quantità e qualità delle acque;
trattamenti delle acque di approvvigionamento;
acquedotti esterni — progettazione e calcoli relativi — problemi costruttivi e di esercizio;
distribuzione idrica cittadina;
elementi per l'impostazione di un progetto di acquedotto o di fognatura;
fognature urbane e orientamenti per la scelta della destinazione finale dei rifiuti liquidi urbani.

c) *Tecnologie di trattamento delle acque di rifiuto*:

le acque di rifiuto domestiche, industriali e agricole;
elementi per l'impostazione di un progetto di trattamento delle acque di rifiuto domestiche ed industriali;
compatibilità degli effluenti industriali e loro trattamento con le acque di fognatura;
ottimizzazione dei costi di costruzione e di esercizio degli impianti consorziali;
sistemi di controllo e di analisi degli effluenti.

d) *Impianti ed apparecchiature aerauliche*:

elementi per l'impostazione di un progetto di impianto di aspirazione e ventilazione;
problemi costruttivi relativi agli impianti di aspirazione e ventilazione;
metodologie di un progetto e di verifica degli impianti da aspirazione e ventilazione.

e) *Controllo e trattamento degli effluenti gassosi*:

sostanze inquinanti che si riversano nell'atmosfera (emissioni);
elementi per l'impostazione di un progetto di sistema di abbattimento degli effluenti gassosi;
impianti di abbattimento per effluenti gassosi;
limiti di ammissibilità;
sistemi di controllo e di analisi delle emissioni.

f) *Igiene industriale e medicina del lavoro*.

le malattie professionali;
i rischi da lavoro;
l'ambiente di lavoro, la prevenzione dei rischi fisici e la prevenzione dei rischi di inquinamento chimico;
i limiti relativi all'ambiente di lavoro;
sistemi di controllo e di analisi del microclima.

g) *Rifiuti solidi*:

analisi merceologica;
rifiuti urbani ed industriali;
sistemi di smaltimento con ricupero;
sistemi di smaltimento distruttivi;
sistemi di smaltimento e tutela del territorio;
metodi di controllo e di analisi.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;
elementi di meccanica applicata alle macchine e macchine;
elementi di idraulica e aeraulica;
elementi di statistica;
elementi di metereologia e di dinamica dell'atmosfera;
elementi di ecologia;
le materie delle prove scritte;
cenni di economia applicata al settore dell'ingegneria ambientale;
legislazione provinciale e statale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento;
legislazione provinciale in materia di assetto del territorio;
ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1980
Registro n. 8, *foglio n.* 156

(2500)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800940)